

ARTICOLO 8, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2009, N. 11 "CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE" – INDIVIDUAZIONE UFFICI COMPETENTI A RICEVERE LE ISTANZE E LE PERIZIE GIURATE E DISPOSIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

### D.D.G. n.3

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL' ECONOMIA  
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO

IL DIRIGENTE GENERALE

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria";

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33, che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici delle imposte dirette nell'ambito dell'attività di controllo fiscale;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in particolare, gli articoli 51 e 52 che stabiliscono le attribuzioni ed i poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dell'attività di controllo fiscale;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**Vista** la legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 (pubblicata sulla GURS n. 53 del 20 novembre 2009), che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che effettuano nuovi investimenti in Sicilia;

**Vista** la decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'Aiuto N 675/2008) con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana con legge n. 11/2009;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;

**Visto** il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"

**Visto** l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente le funzioni dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;

**Visto** il D.P.Reg. n.309977 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 29 dicembre 2009;

**Visto** in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, che rinvia ad uno o più decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale Bilancio e Finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009, sentiti i Dirigenti generali del Dipartimento Industria dell'Assessorato regionale Industria, del Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e del Dipartimento Pesca dell'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca e previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, per l'individuazione degli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, nonché per impartire le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della medesima legge regionale n. 11/2009;

**Vista** la nota del Dirigente generale pro tempore del Dipartimento Finanze e Credito n. 16947 del 1° dicembre 2009, emanata a seguito della riunione del 24 novembre 2009 convocata dall'Assessore pro tempore al Bilancio e alle Finanze, nella quale sono stati sentiti sulla bozza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, il Dipartimento Industria dell'Assessorato regionale Industria, il Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e il Dipartimento Pesca dell'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca che ne hanno condiviso il contenuto, come specificato nella nota dell'Assessore pro tempore al Bilancio e alle Finanze prot. n. 3708 del 27 novembre 2009;

**Considerato** che con la predetta nota n.16947/2009 si individuano il Dipartimento Industria dell'Assessorato regionale Industria, il Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste e il Dipartimento Pesca dell'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca quali uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 e si specificano le modalità di presentazione delle istanze e di effettuazione dei controlli di cui al presente decreto;

**Vista** la nota prot. n.2009/196781 del 13 gennaio 2010 con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, si è pronunciata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, sulla bozza del decreto previsto dal medesimo articolo 8, trasmessa alla stessa Agenzia delle Entrate con missiva del Dipartimento Finanze e Credito prot. n. 16666 del 25 novembre 2009, proponendo di apportare alcune modifiche recepite nel presente decreto;

**Considerato** che dal 1 gennaio 2010, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento dell'amministrazione regionale di cui alla citata l.r. n. 19/2008, al Dipartimento Industria subentra il Dipartimento delle Attività produttive e che il Dipartimento degli Interventi per la Pesca e il Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura sono incardinati nell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le istanze previste dall'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7 della legge regionale 17 novembre 2009, n.11 devono essere inoltrate, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. In via telematica e con procedura automatizzata, viene rilasciata, da parte della medesima Agenzia, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda. La stessa verifica il numero delle istanze che rientrano nella previsione dei fondi annualmente stanziati e inoltra le medesime in via telematica, unitamente alle restanti istanze, ai competenti uffici del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura e del Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari i quali, in seguito ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e ad una analisi tecnica, economica e finanziaria, entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione delle istanze, emettono il provvedimento di accoglimento o di diniego nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli "*Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013*", ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, dandone immediata comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione degli estremi del provvedimento. Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze di cui al citato articolo 7, commi 1, 2, 4 e 7 della legge regionale n. 11/2009, viene comunicato dall'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il provvedimento di accoglimento o di diniego del contributo adottato con decreto del Dirigente generale dei competenti Dipartimenti regionali.
2. La perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3 della l.r. n. 11/2009, deve essere trasmessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ammissione all'agevolazione, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, ai seguenti uffici, competenti per materia:
  - a) Assessorato regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 11/2009.
  - b) Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura - nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009.
  - c) Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, - Dipartimento degli Interventi per la Pesca - nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2009.

### Articolo 2

1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta di cui della legge regionale n. 11/2009, sono disposte le necessarie verifiche previste dall'art. 8 della medesima norma.
2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria-fiscale sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 11/2009.

3. I controlli sul rispetto della normativa regionale e comunitaria richiamata nella legge regionale n. 11/2009, nonché sulla rispondenza degli investimenti effettuati ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dal Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, dal Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e dal Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
4. L'Agenzia delle Entrate e gli Assessorati regionali delle Attività Produttive e delle Risorse Agricole e Alimentari predispongono gli strumenti, anche telematici, al fine di coordinare l'attività di controllo ed evitare sovrapposizioni di intervento.

### **Articolo 3**

1. Il Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, il Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari dispongono controlli e ispezioni a campione su almeno il dieci per cento dei beneficiari nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui alla legge regionale n.11/2009, tesi ad accertare:
  - a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'Aiuto N 675/2008);
  - b) il rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima l.r. n. 11/2009, ivi compresa la regola del cumulo; il rispetto della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003) con particolare riguardo all'articolo 4.2 dell'allegato alla Raccomandazione stessa, anche nel caso di acquisizione del controllo di società di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. n. 11/2009.
2. In caso di mancato rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima l.r. n. 11/2009, i Dipartimenti di cui al precedente comma 1, provvedono alla revoca dell'agevolazione e applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti adempimenti tributari-fiscali.
3. In caso di mancata o tardiva trasmissione della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. n. 11/2009 entro il termine previsto dal medesimo articolo 7, comma 2, lett. j), i Dipartimenti di cui al precedente comma 1, comunicano, in via telematica, il provvedimento di decadenza dal beneficio, adottato con decreto del dirigente generale, ai soggetti interessati e all'Agenzia delle Entrate.
4. Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e decadenza adottati dai competenti Dipartimenti di cui al superiore comma 1 i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni.

### **Articolo 4**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sul sito internet ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio  
Giancarlo Sciuto

IL DIRIGENTE GENERALE  
DOTT. SALVATORE TAORMINA